



COMUNE DI STEZZANO

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello

IL SINDACO

A norma dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n.287, è previsto l'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e le Corti d'Assise d'Appello.

INVITA

tutti i cittadini, residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello. Le domande dovranno essere indirizzate al Sindaco, tramite apposito modulo qui allegato o in distribuzione presso l'Ufficio Servizi Demografici del Comune e dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo, di persona allo sportello negli orari di apertura o via e-mail PEC all'indirizzo protocollostezzano@propec.it, corredate da copia del titolo di studio e del documento d'identità, **entro e non oltre il 31 luglio 2025.**

Essendo l'Ufficio del Giudice Popolare obbligatorio, la Commissione Comunale, nel compilare gli elenchi, li integrerà anche con l'iscrizione d'ufficio di tutti coloro che risultassero in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Comune Di Stezzano, lì 15/04/2025

IL SINDACO

f.to Avv. Simone Tangorra

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12- Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.